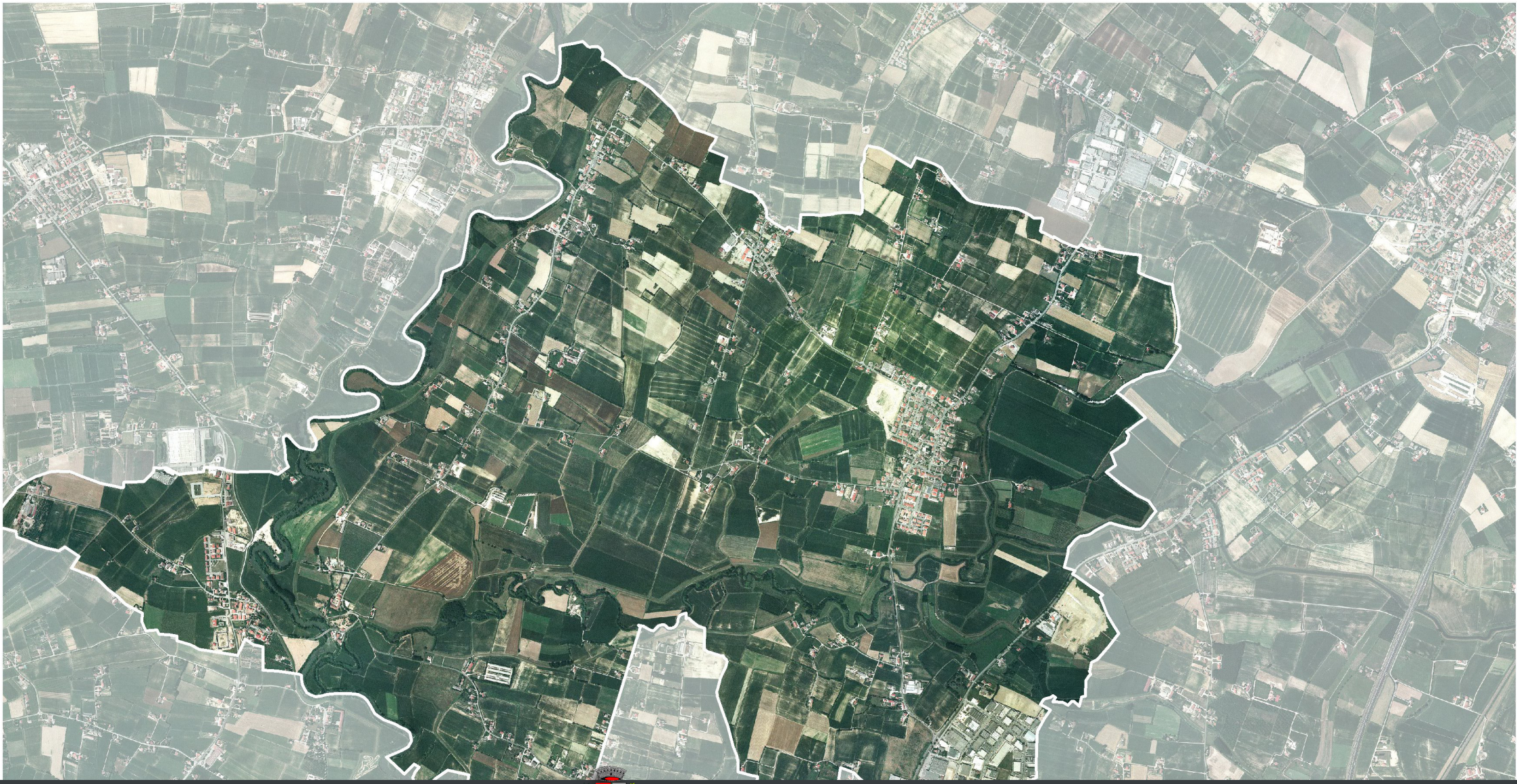

PA 2014 COMUNE DI VEGGIANO

Piano delle Acque

RELAZIONE DI GESTIONE

settembre 2014

Elaborato 03

VENETO PROGETTI

Comune di Veggiano

COMUNE DI VEGGIANO
Piazza F. Alberti, 1 - Veggiano (PD)

ADOZIONE

APPROVAZIONE

Il Sindaco
Dott.ssa Anna LAZZARIN

Il Segretario
Dott.ssa Maria ANGELUCCI

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata
Arch. Alessandro VILLA

GRUPPO DI LAVORO

Progettazione urbanistica
Raffaele GEROMETTA, urbanista
Daniele RALLO, urbanista
Lisa DE GASPER, urbanista

Valutazione idraulica e Piano delle Acque
Lino POLLASTRI, ingegnere

Gruppo di Valutazione
Elettra LOWENTHAL, ingegnere

Collaboratori
Giovanni TRENTANOVI, agronomo forestale
Giuliano CAVARZAN, ingegnere
Chiara LUCIANI, ingegnere

VenetoProgetti SC
Via Treviso, 18 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 - Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: venetoprogetti@venetoprogetti.com

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - PRINCIPI....2
ARTICOLO 2 - DEFLUSSO DELLE ACQUE - DEFINIZIONI....2
ARTICOLO 3 – DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI....2
ARTICOLO 4 - DIVIETI E PERMESSI....3
ARTICOLO 5 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO....4
ARTICOLO 6 - FASCE DI RISPETTO....5
ARTICOLO 7 – TOMBINAMENTI....5
ARTICOLO 8 - INSUFFICIENZA DI FOSSATI....6
ARTICOLO 9 - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO....7
ARTICOLO 10 - PRELIEVI DI ACQUE CORRENTI E SOTTERRANEE....8
ARTICOLO 11 - SANZIONI....8

ARTICOLO 1 - PRINCIPI

La rete idrografica superficiale e la vegetazione arborea ed arbustiva rivestono grande importanza per l'ambiente naturale del comune.
Per tutelare maggiormente il territorio nel quale la nostra comunità vive ed opera, vengono stabilite le direttive seguenti, che saranno recepite nelle norme del primo PI e/o in apposito Regolamento, affinché possa esserne garantita adeguata protezione e razionale gestione, anche per assicurarne l'esistenza per le nostre future generazioni.
Le direttive attengono agli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati non in manutenzione ad enti pubblici.

ARTICOLO 2 - DEFLUSSO DELLE ACQUE - DEFINIZIONI

La finalità delle direttive contenute nella presente Relazione è anche quella di assicurare un costante e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle persone, ed al patrimonio edilizio.
Ai fini del successivo sviluppo normativo delle presenti direttive con i termini fossi e canali si intendono tutti i corsi d'acqua e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione della raccolta e del deflusso delle acque, anche se asciutte per buona parte dell'anno.
Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale ed il piano di campagna.
Per fascia di rispetto va intesa la distanza minima che è necessario mantenere tra le coltivazioni (o i manufatti) ed il ciglio del fosso. Il termine "di rispetto" indica che sulle medesime non si possono effettuare lavori di coltivazione.
Per tombinamento si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.
Per capofosso si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

ARTICOLO 3 – DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI

Per la messa a dimora degli alberi ad alto fusto o medio fusto è necessario l'arretramento di almeno 100 cm dalla linea superiore del ciglio del fosso.
Per i fossati principali e per quelli realizzati a seguito di intervento strategico dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi di gestione per la pulizia degli stessi. In particolare le alberature dovranno essere previste da un solo lato del canale o intervallate in modo da mantenere sempre l'accessibilità alle rive.

Per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di allargamenti d'alveo risultassero a distanze minori di 1 m dal ciglio, per fossati non principali, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica e qualora risultino stabili.
A maturità raggiunta o deperimento le alberature non potranno essere sostituite se non alle distanze regolamentari.
Nessuna alberatura potrà essere messa a dimora a meno di 4 m dal ciglio di fossi consortili compatibilmente con il regolamento consortile.

ARTICOLO 4 - DIVIETI E PERMESSI

In fase di redazione di primo PI o in apposito Regolamento dovranno essere recepiti, riservandosi successive integrazioni, i seguenti divieti e permessi:
- divieto di realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque (ai sensi dell'art. 632 del Codice Penale) o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami ed altri materiali i fossi ed i canali;
- divieto di gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere;
- eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
- eliminare o ridurre il volume d'invaso originale dei fossi e dei capofossi, sono tollerate opere edili strettamente necassarie a realizzare ponti, purchè dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tali verifiche i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminato dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
- divieto di immettere scarichi di acque non piovane nei fossati, se non previa regolare autorizzazione.
E' possibile eseguire sbarramenti su affossature private minori necessari ai fini irrigui di soccorso, purché comunicati preventivamente per iscritto al competente ufficio comunale.
Gli sbarramenti dovranno:
- evitare di bloccare completamente il deflusso verso valle e siano tali da permettere all'acqua di stramazzare, garantendo un minimo deflusso;
- essere mantenuti per il tempo strettamente necessario alla irrigazione di soccorso;
- essere rimossi da chi li ha posizionati al temine dell'intervento irriguo;
- essere rimossi in caso di avversità atmosferiche.
Per quanto concerne i corsi di Acqua Pubblica, qualsiasi intervento di movimento terra, piantumazione o edificazione nella fascia compresa tra 0 e 10 metri dal ciglio superiore dei canali non muniti di argini, o dal piede esterno dei canali arginati, dovrà preventivamente essere autorizzato dall'Ente gestore (Genio Civile, Consorzio di Bonifica competente, Comune, ..) il quale rilascerà regolare Licenza o Concessione idraulica a titolo di precario.

ARTICOLO 5 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti, ognuno per il suo tratto di competenza. Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati. Tali azioni sono volte a mantenere un deflusso regolare delle acque durante gli eventi meteorici.

Sono considerati alla stregua del presente articolo, anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

I principali riferimenti normativi sono costituiti dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e dalla L.R. n. 12/2009.

In fase di formazione di primo PI o in apposito Regolamento, si dovranno recepire e sviluppare le seguenti direttive in ordine agli obblighi dei proprietari frontisti che dovranno:

- tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali nel lato del fondo almeno quattro volte all'anno;
- tenere pulite le luci dei ponte e dei tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
- mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che dovessero cadere nel fosso per qualunque causa;
- rimuovere alberi ed arbusti ammalorati o pericolanti;
- aprire nuovi fossi in proprietà per il regolare deflusso delle acque e risezionare, allargandoli quelli esistenti interni ai fondi, palesemente insufficienti come invaso;
- in caso di tombinatura esistente che rechi pregiudizio al regolare deflusso delle acque, rimozione e sostituzione con idonea tombinatura, secondo tipologie di intervento e modalità da definirsi;
- tagliare i rami e le siepi poste nei propri fondi e limitrofi ai canali;
- contenere le arature entro il limite massimo di ml 1,50 dal ciglio fosso;
- spurgare periodicamente i fossati, mantenendo costante la quota di fondo e la capacità di invaso (o aumentando la stessa), mantenendo sempre il fondo della canalizzazione alla quota di scorrimento inferiore degli attraversamenti;
- eliminazione degli stocchi di mais, tramite aratura immediata dopo la tranciatura del mais, per evitare l'intasamento dei fossati in caso di pioggie intense.

I proprietari di fondi sono obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, 1'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ARTICOLO 6 - FASCE DI RISPETTO

In fase di formazione di primo PI e/o Piano del Verde, si dovranno recepire e sviluppare le seguenti direttive in ordine alla previsione di idonee fasce di rispetto, che potranno andare a costituire la rete dei "percorsi campestri":
Nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
Tale fasce dovranno essere mantenute inerbite e sfalciate periodicamente (almeno 4 volte all'anno).
Tali fasce dovranno essere pari a minimo:
a) 1,5 metri dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto b) e delle strade private.
b) 2,5 metri dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza;
c) 4 metri dal ciglio dei canali consortili.
Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 3, e il loro dimensionamento potrà essere ulteriormente ampliato e specificato in fase di formazione di primo PI e/o Piano del Verde.
Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078192 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95 e all'art. 133 del RD. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del RD. 25.07.1904 n. 523.

ARTICOLO 7 – TOMBINAMENTI

Il tombinamento dei fossati, il riempimento degli scoli, e la chiusura delle scoline stradali sono interventi da evitare in quanto diminuiscono la funzionalità del sistema idrografico superficiale, con diminuzione della capacità di invaso e della capacità depurativa dei corsi d'acqua a cielo libero.
L'amministrazione comunale provvede, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, a promuovere interventi di miglioramento della rete idrografica superficiale approvando progetti di lavori di riapertura di vecchi corsi d'acqua, ovvero provvedendo alla realizzazione di nuovi canali di sgrondo a servizio di ambiti territoriali a conclamato rischio di esondazione.

In fase di formazione di primo PI o in apposito Regolamento, si dovranno recepire e sviluppare le seguenti direttive:

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.), per una lunghezza massima di ml 6; le tombinature sono concesse per la realizzazione di un unico nuovo accesso carraio all'interno di una stessa proprietà.
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm 100, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica, basata sugli elementi progettuali adottati nel presente piano. I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune e al parere idraulico del Consorzio di Bonifica, e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato con comprovata esperienza nel settore:
- relazione tecnica illustrativa;
- inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
- rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- stato di progetto;
- relazione idraulica.

In fase di progetto dovrà essere definita la quota di posa della nuova tombinatura, secondo modalità definite dal Regolamento edilizio e/o dalle norme di PI.

4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.
5. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

ARTICOLO 8 - INSUFFICIENZA DI FOSSATI

In fase di formazione di primo PI o in apposito Regolamento, si dovranno recepire e sviluppare le seguenti direttive:

I fossi privati il cui invaso risulti insufficiente a contenere l'acqua che in essi si riversa, in base agli studi del presente Piano delle Acque o in base a segnalazioni pervenute da almeno un cittadino interessato, dovranno essere risezionati.

A tal proposito si richiama il disposto di cui all'art. 913 del Codice Civile che prevede l'obbligo del fondo inferiore a ricevere le acque del fondo più elevato.
Se l'insufficienza è dovuta a negligenze da parte dei proprietari, ovvero a violazioni delle direttive dei precedenti articoli, il risezionamento dovrà avvenire a cura e spese degli stessi proprietari. In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che gli stessi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori direttamente rimettendo le spese ai soggetti inadempienti, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.
Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento, sfalcio dell'erba, ecc.) in sintonia con i Consorzi di Bonifica viste le competenze stabilite dalla L.R. n. 3/76 e successive modifiche, e la delega alla programmazione degli stessi con le modalità di intervento concordate.
Il Comune, ovvero il Consorzio di Bonifica, procederà all'esecuzione dei lavori dandone preventiva informazione ai proprietari frontisti.
Qualora taluno dei proprietari opponesse il proprio diniego all'esecuzione dei lavori, il Comune invocherà l'intervento diretto del Consorzio su tutto il tratto interessato dai lavori; il Consorzio agirà ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 3/76 e successive modifiche.
Per i canali e i fossi lungo le strade pubbliche di enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità, nell'ambito del Comune, a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale come più urgenti.

ARTICOLO 9 - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Il patrimonio floristico esistente concorre a costituire l'irripetibile patrimonio storico ed ambientale e come tale è da tutelare e mantenere in buono stato di conservazione valutando al contempo sia la tipologia delle piante, sia la loro collocazione nel territorio.
Ogni modifica al sistema idrografico ed ogni abbattimento di piante sarà sottoposto al controllo del comune, secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.
Sono fatte salve le specifiche indicazioni di legge e regolamenti che tutelano le piante vincolate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, le alberature stradali, i parchi, previa autorizzazione del Servizio Forestale Regionale, e/o per cause legate a fitopatologie.
Vengono escluse da vincoli di abbattimento e potatura le piante in coltura e le siepi campestri nelle zone agricole o quelle coltivate in sintonia con i Regolamenti Comunitari.
In fase di formazione di primo PI e/o Piano del Verde, si dovranno recepire e sviluppare le seguenti direttive:
In linea generale sono vietati gli abbattimenti di alberi.
La rimozione di alberi è consentita solo nei casi di:

- Necessità di ampliamento dei fossati per adeguamento degli stessi con incremento dell'invaso disponibile e della capacità di portata
- Impedimento od ostacolo al deflusso delle acque
- Impedimento alle regolari operazioni di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua.

Le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità per salvaguardare il patrimonio floristico locale, rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2.

Sull'intero territorio del Comune è fatto divieto a chiunque di eseguire l'abbattimento, la potatura di rilievo o la capitozzatura delle piante ad alto fusto private, siano esse vive o morte, senza la preventiva comunicazione al comune, con opportune specificazioni in ordine all'altezza delle piante.

ARTICOLO 10 - PRELIEVI DI ACQUE CORRENTI E SOTTERRANEE

Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

In fase di formazione di primo PI, di Regolamento e/o Piano del Verde, si dovranno prevedere opportune sanzioni in caso di mancato rispetto di quanto previsto con i precedenti articoli, con le seguenti indicazioni:

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia comunque punito in forza di disposizioni speciali, la violazione delle norme contenute nel primo PI, nel Regolamento e/o nel Piano del Verde, sarà punita con idonee sanzioni amministrative pecuniarie; l'applicazione delle sanzioni potrà essere effettuata dall'ufficio tecnico comunale, dalla Polizia Municipale, e dai Consorzi di Bonifica ai sensi del R.D. n. 368/1904 e del Regolamento di Polizia idraulica sulle acque pubbliche di cui alla D.G.R. n. 2244 del 31 ottobre 1989 e successive modifiche. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il comune potrà ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti nonché il ripristino delle opere e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

L'esecuzione dei lavori di ripristino non sostituirà l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.